

La TP Policy un costo-opportunità

Il nuovo provvedimento del 23 novembre 2020 modifica radicalmente i documenti essenziali per ottenere l'esimente sanzionatoria, amministrativa e penale, in tema di prezzi infragruppo.

Il tema può sembrare di interesse solo per le grandi realtà che hanno un'organizzazione multinazionale, interessa invece tutte le imprese che operano con partecipate, controllate, collegate e stabili all'estero.

La TP policy (quindi il set documentale riconosciuto) ha il vantaggio di azzerare l'impatto sanzionatorio e di ridurre notevolmente le contestazioni.

E' un costo, perchè per rispondere ai requisiti normativi deve essere articolato, dettagliato e realizzato secondo precisi standard qualitativi, ma è anche una grande opportunità, perchè previene contenziosi molto costosi.

Difendersi ha un costo notevole e comporta comunque l'applicazione delle sanzioni in relazione anche a potenziali accordi raggiungibili in sede di adesione.

Dal 2020, inoltre, non si potrà più correre ai ripari con documenti realizzati "ora per allora", perchè saranno validi solo i documenti con marca temporale precedente il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta: ad es. Documenti relativi al 2020 dovranno avere la marca emessa entro il 30.11.2021.

I prezzi di trasferimento non riguardano solo gli scambi commerciali infragruppo, ma anche il passaggio di Know-How, le royalties, i finanziamenti, i beni strumentali, il personale: ormai le imprese sono interconnesse e le verifiche vertono proprio su questi aspetti. In questo caso, per le Pmi sotto i 50 milioni il documento può avere valenza anche pluriennale (con un notevole abbattimento di costi).

Ricordiamo che le c.d. "valutazioni estimative", tipicamente riconducibili al transfer price, **non assumono più rilevanza penale**, a condizione che il

contribuente abbia posto in essere chiare procedure che evidenzino le politiche di determinazione dei prezzi di trasferimento infragruppo. Oltre a ciò un set documentale idoneo, e comunicato, consente l'esimente anche per le sanzioni amministrative, che sono quantificate tra il 90 e 180% dell'imposta omessa.

In allegato una circolare esplicativa analitica delle novità.